

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## XXIX.

## SEDUTA DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1950

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	311	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	311	
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>		
Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (935)	312	
PRESIDENTE . . . . .	312	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime. (1014)	312	
PRESIDENTE . . . . .	312, 313, 314, 315	
DUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	312, 314	
GIULIETTI . . . . .	313, 314, 315	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE . . . . .	314	
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	314	
SALERNO . . . . .	314, 315	
PERTUSIO . . . . .	314	
SERBANDINI . . . . .	314, 315	
CARONITI . . . . .	314, 315	
BORSELLINO . . . . .	315	
MAROTTA . . . . .	315	
PETRUCCI . . . . .	315	
		Diminuzione di lire 30 milioni all'auto-rizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, sulla quota stanziata al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49. (1015) . . . . . 316
		PRESIDENTE . . . . . 316, 317
		CARONITI, <i>Relatore</i> . . . . . 316, 317
		VERONESI . . . . . 317
		MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . . 317
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 317
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 10.</b>		
SEMERARO SANTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta. (È approvato)		
<b>Congedi.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Orlando e Pera.		
<b>Comunicazione del Presidente.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che il deputato Tudisco partecipa alla seduta della Commissione per l'esame del disegno di legge n. 935.		

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (935).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Come i colleghi ricordano, io pregai di presentare gli emendamenti in tempo, perchè potessero essere esaminati con maggiore ampiezza. Sono stati presentati, poi, molti emendamenti, ed io mi sono fatto parte diligente perchè venissero distribuiti ai membri della Commissione. Poichè, alcuni emendamenti comportano aggravii finanziari, il ministro si è riservato di rispondere nella prossima seduta. D'altra parte, l'onorevole Spoleti, che è relatore del disegno di legge, è dovuto partire improvvisamente, e non può essere presente alla discussione.

Farò distribuire, ai colleghi questi emendamenti, in modo che ciascuno possa esaminarli a fondo, rinviando il seguito della discussione alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime. (1014).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime.

Il relatore, onorevole Ducci, ha facoltà di riferire.

DUCCI, *Relatore*. Il decreto-legge 17 settembre 1925 n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562, regola la materia riguardante i sinistri ed i naufragi marittimi e stabilisce all'articolo 1° che « se una nave abbia fatto naufragio o sia stata abbandonata dal capitano o dall'equipaggio o comunque siasi perduta, si procede a formale inchiesta sulle cause e sulle responsabilità del sinistro »; l'articolo 4 dispone poi che per l'espletamento di tali inchieste sono stabilite speciali commissioni.

Il presidente della commissione inquirente ha facoltà di aggregare alla stessa, a seconda dei casi, in qualità di periti, quelle persone di speciale competenza, il cui intervento si mostrasse necessario ai fini dell'inchiesta. Hanno facoltà di assistere o farsi rappresentare all'inchiesta l'armatore o il proprietario della nave, gli assicuratori, le persone colpite nell'integrità fisica o i loro aventi diritto e le altre persone che abbiano interesse nella nave o nel carico.

E il penultimo capoverso dello stesso articolo stabilisce che « tutte le predette persone possono essere chiamate a deporre sulle circostanze che siano a loro conoscenza e essere anche poste in confronto fra di loro o chiunque altro degli interrogati ».

Appare evidente l'importanza e nello stesso tempo la delicatezza delle mansioni affidate a queste commissioni, le quali per contro, per queste loro prestazioni, che richiedono competenza, ocularità e serietà di indagine, non ricevono in compenso che un gettone di presenza nella misura massima di lire 125 e di lire 250, a seconda che si tratti di funzionari appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di persone estranee a queste ultime.

L'articolo 1 del presente disegno di legge tende a perequare all'attuale valore della moneta il compenso fissato dal decreto legislativo in data 7 dicembre 1946, n. 623, e stabilisce una indennità giornaliera di presenza di lire 300 per il presidente della commissione ed i membri di essa, ivi compreso il giudice di tribunale che ne fa parte, e di lire 500, per coloro che, non appartenendo alle pubbliche amministrazioni, possono far parte o venire aggregati in qualità di periti alla commissione su richiesta del presidente.

Il compenso come previsto dal presente disegno di legge appare pur sempre esiguo, specialmente se posto in relazione al cumulo degli interessi, al rilevante valore e al danno economico che ha sempre un sinistro marittimo, ed alla gravità morale e finanziaria delle responsabilità che la commissione è chiamata ad accertare.

Tuttavia, nelle attuali ristrettezze del bilancio, almeno queste piccole perequazioni io ritengo sia doveroso apportarle.

L'articolo 2 del disegno di legge, partendo da evidenti ragioni di equità, stabilisce i compensi dovuti ai marittimi chiamati fuori della loro residenza a deporre dinanzi alle commissioni di inchiesta. Costoro vengono a godere

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

di un trattamento di missione graduato a seconda che si tratti di ufficiali, sottufficiali o marinai. I primi hanno il trattamento di missione in vigore per il personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al grado VIII, il quale è di lire 1.915 giornaliero, oltre il costo del biglietto di prima classe. Per i secondi, l'indennità giornaliera è di lire 1.475, oltre il costo del biglietto di seconda classe. Per i marinai l'indennità giornaliera (vengono equiparati agli uscieri) è di lire 1.285, oltre il costo del biglietto di terza classe.

I compensi appaiono nettamente insufficienti per quanto riguarda specialmente i marinai, e non opportunamente graduati. Non si comprende ad esempio per quale ragione gli ufficiali della marina mercantile devono essere equiparati tutti all'VIII grado (per quanto si riferisce all'indennità di missione) e cioè al grado di maggiore, mentre appare evidente che vi possono essere ufficiali che per la loro anzianità, per la loro capacità, per l'importanza del comando che hanno, rivestono nella marina mercantile gradi superiori all'VIII, ed altri invece gradi inferiori. Ma, soprattutto, la sproporzione si ha per l'indennità giornaliera di 1.285 lire che viene data ai marinai. Questa indennità così bassa fa sì che quando un marinaio riesce a fare a meno di andare a deporre lo fa molto volentieri, perchè ci rimette di tasca propria; e tutto questo va a scapito dell'inchiesta ed ha ripercussioni che possono essere di carattere finanziario, ma che sono soprattutto di carattere giuridico relativamente all'accertamento delle responsabilità.

Quindi io, mentre per la prima parte, quella che riguarda il gettone di presenza da dare ai componenti di queste commissioni d'inchiesta, non ho nulla da obiettare, pur riconoscendo che si tratta di una cifra ancora molto modesta, per quanto riguarda l'indennità di missione per coloro che vengono chiamati a deporre dinanzi a queste commissioni, ritengo opportuno che la Commissione stabilisca essa, con una ampia discussione, quei miglioramenti che possono essere apportati alla proposta, tenendo naturalmente presente che avremo di fronte l'articolo 81 della Costituzione con le sue conseguenze; ed è per questa ragione che non ho voluto fare delle proposte più precise, rimettendomi al parere degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Ai membri delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, compete un gettone giornaliero di presenza nella misura di lire 300 per quei membri che appartengono all'Amministrazione dello Stato o ad enti di diritto pubblico e di lire 500 per gli altri membri ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Ai marittimi chiamati fuori della loro residenza a deporre dinanzi alle Commissioni di cui al precedente articolo compete:

se ufficiali, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°;

se sottufficiali, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di maresciallo;

se marinai, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di caporal maggiore.

A questo articolo l'onorevole Giulietti propone il seguente emendamento:

« Sostituire i tre ultimi commi con le parole: se ufficiali, lire 3.500; se sottufficiali, lire 3.000; se marinai, lire 2.500 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

GIULIETTI. Devo far presente che queste commissioni si riuniscono di rado, forse nemmeno una volta l'anno (devono verificarsi dei sinistri marittimi di una certa gravità); quindi, la spesa non può essere rilevante e non giuoca per niente l'articolo 81 della Costituzione. Si tratta di dare a questo personale che si sposta il necessario per sostenere le spese vive.

PRESIDENTE. L'articolo 2 applica a questo personale il trattamento previsto per le missioni in generale di tutto il personale dello Stato. Approvando la proposta Giulietti, noi verremmo a stabilire un trattamento speciale per questo personale marittimo.

La proposta Giulietti potrebbe, invece, essere inviata alla Commissione finanze e tesoro, perchè la esaminasse nel quadro generale, per stabilire se essa alteri in maniera grave e sostanziale il trattamento economico di missione dei funzionari dello Stato per casi analoghi.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

GIULIETTI. Ma nel nostro caso non si tratta di personale dello Stato, ma di elementi della marina mercantile.

Pertanto, potremmo stabilire un trattamento particolare, senza intaccare, con ciò, il sistema della indennità di missione per i dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Allora, non si dovrebbe fare alcun riferimento al trattamento di missione in vigore per il personale dell'amministrazione dello Stato.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Una disposizione di legge in vigore stabilisce l'equipollenza fra « borghesi » e personale dello Stato. Questa disposizione è stata applicata con condizioni di favore in questi casi, nel senso che per gli ufficiali è previsto il trattamento massimo consentito da detta disposizione, cioè il grado VIII (maggiore); e così per i sottufficiali (grado massimo maresciallo) e per i marinai (grado massimo, caporal maggiore).

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ripetutamente in sede di Commissione finanze e tesoro è stata sollevata la questione delle sperequazioni del trattamento di missione fatto nelle varie amministrazioni dello Stato. Ritengo che sia allo studio un provvedimento di carattere generale per eliminare queste sperequazioni. Quindi, invito l'onorevole Giulietti a non insistere nella sua proposta, che pur riconosco fondata, ed invito altresì la Commissione a voler approvare il disegno di legge nel testo ministeriale.

DUGGI, *Relatore*. Bisogna considerare che qui si tratta di questioni finanziarie molto importanti, che talvolta riguardano anche centinaia di milioni.

SALERNO. Le indennità previste dal disegno di legge forse non corrispondono alle esigenze ed alle necessità attuali, ma rappresentano sempre un miglioramento rispetto alle precedenti condizioni.

PERTUSIO. Per ragioni di ordine pratico e di armonia della legislazione che riguarda questa materia, mi associo a quanto ha detto l'onorevole Salerno. Però vorrei insistere, perchè partisse di qui una voce che potesse essere sentita, soprattutto per giungere alla moralizzazione in questo campo. Pensate, ad esempio, quante volte capita nelle cause che i testimoni siano rimborsati delle spese sostenute per i loro viaggi dalle parti; come pure che i professori di commissioni di esame presso istituti privati d'istruzione siano rimborsati delle spese di soggiorno ed altre dai dirigenti degli istituti stessi. Perciò, pur associandomi a quanto hanno detto l'onore-

vole Ducci e l'onorevole Giulietti, sostengo la necessità che questa materia venga sottoposta ad una revisione generale e profonda.

GIULIETTI. Si potrebbe anche prendere in considerazione la proposta che il trattamento di missione di questo personale sia « sganciato » da quello del personale dello Stato.

SERBANDINI. Sono d'accordo con l'onorevole Pertusio, e, nello stesso tempo anche sulla proposta di non stabilire una equiparazione in questo campo con il personale dell'Amministrazione statale, già così modestamente retribuito per quanto riguarda le missioni e gli stipendi. A mio parere, bisognerebbe impostare definitivamente il problema della revisione generale di queste indennità. Votiamo un ordine del giorno che esprima questa fondamentale aspirazione. Io ho chiesto se vi era qualche precedente riguardante questo personale marittimo.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.. Esiste una norma di legge che disciplina le indennità che vengono corrisposte al personale fuori sede. Se non si riforma prima questa disposizione di legge, non è possibile affrontare in pieno il problema.

PRESIDENTE. Ci si sarebbe potuti; riferire al trattamento di missione che spetta al personale dell'Amministrazione statale; ci si sarebbe potuti riferire anche al trattamento che spetta ai testimoni in sede giudiziaria; ma basta pensare all'esiguità dei due trattamenti, per convincerci che il trattamento che è stato stabilito in questo disegno di legge è alquanto migliore di quelli cui si è accennato.

CARONITI. Io condivido pienamente le apprensioni dell'onorevole Serbandini, ma non ritengo opportuno l'ordine del giorno, perchè il sottosegretario di Stato potrebbe prendere subito opportuni accordi, al fine di iniziare questo riesame generale della questione. E intanto noi potremmo sospendere la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché siamo di fronte ad una proposta sospensiva, la pongo in discussione prima di ogni altra. L'onorevole Caroniti propone di sospendere l'esame del disegno di legge per le considerazioni fatte e demandare al Governo il riesame di tutta la materia.

SERBANDINI. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Caroniti, con questa precisazione, però: che il riesame sia inteso nel senso di togliere qualsiasi riferimento alla amministrazione dello Stato.

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

BORSELLINO. Sono favorevole alla proposta Caroniti, ma non posso fare a meno di far presente ai colleghi il tempo che occorre per questo riesame, e che potrebbe portare un eccessivo ritardo nella corresponsione di questa indennità.

MAROTTA. Sono d'accordo per un rinvio, però non sono d'accordo con l'onorevole Serbandini, perché non posso ammettere, per quanto riguarda le indennità da corrispondersi a determinate persone, che queste indennità possano essere superiori a quelle percepite dagli impiegati dello Stato.

PETRUCCI. Pur apprezzando la proposta dell'onorevole Caroniti, sono contrario al rinvio. Mi risulta che è in corso l'esame di tutte le competenze di missione. A parere mio non conviene rimandare. È bene stabilire il principio di migliorare questo trattamento, assolutamente insufficiente per le esigenze attuali.

SALERNO. Ritengo che l'osservazione dell'onorevole Borsellino sia apprezzabile, e che bisognerebbe intanto accontentarsi di questi miglioramenti previsti dal disegno di legge, in attesa della revisione generale della materia impegnando nello stesso tempo il rappresentante del Governo a portare in porto la riforma con energia e accorgimento.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe seguire la via del buon senso. Indubbiamente la misura dell'indennità è inadeguata, ma intanto, con questo provvedimento, per lo meno ci avviciniamo al traguardo al quale vogliamo giungere.

La Commissione, nell'esaminare questo disegno di legge ha notato anzitutto la sperequazione esistente tra l'ammontare della indennità ed il reale costo della vita odierna, ed in secondo luogo l'inopportunità che si ancori questa categoria di persone al trattamento che fa l'amministrazione dello Stato.

Tuttavia, la Commissione si rende conto che rivedere questa materia significa operare una revisione in tutti i campi, da quello delle tasse giudiziarie a quello delle missioni in altre amministrazioni, ecc. ecc.. Il che comporterà un lungo periodo di tempo.

Pregherei quindi il collega Caroniti di aderire al principio di approvare il disegno di legge nel testo ministeriale, e poi concentrare i nostri voti su un ordine del giorno, nel quale si auspichi un acceleramento delle pratiche per una revisione totale di queste indennità.

CARONITI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Presidente.

SERBANDINI. Circa l'ordine del giorno mi pare si possa essere tutti d'accordo, ma non vedo perché si debba legare quest'ordine del giorno al fatto che si approvi o meno, con o senza emendamenti, questo disegno di legge con cui si propongono determinate indennità. Riterrei opportuno stabilire una cifra equa, magari non molto grande, così da creare un certo precedente per l'esame di queste indennità da parte del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 1° comma dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Ai marittimi chiamati fuori della loro residenza a deporre dinanzi alle commissioni di cui al precedente articolo compete ».

(È approvato).

Chiedo adesso all'onorevole Giulietti, se insiste nel suo emendamento, facendo presente alla Commissione che, qualora esso venisse approvato, il disegno di legge dovrebbe essere inviato alla Commissione finanze e tesoro a norma dell'articolo 31 del Regolamento.

GIULIETTI. Insisto nel mio emendamento e qualora venisse bocciato ne ripresenterò un altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giulietti:

« se ufficiali; lire 3.500 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo ministeriale:

« se ufficiali, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado VIII ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Giulietti:

« se sottufficiali; lire 3.000 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo governativo:

« se sottufficiali; il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di maresciallo; »

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Giulietti:

« se marinai; lire 2.500 ».

(Non è approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Giulietti:

« se marinai, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di sergente ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo ministeriale:

« se marinai, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di caporal maggiore ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato scrutinio segreto.

Pongo in votazione il seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Salerno, Pertusio e Caroniti:

« La Commissione dei trasporti, nell'approvare le indennità giornaliere stabilite in favore del personale marittimo chiamato a deporre sui sinistri navali, rileva la inadeguatezza di tali indennità in relazione alle esigenze della vita odierna, e propone che tale materia sia riveduta e aggiornata per tutti coloro che, chiamati a deporre nell'interesse della giustizia e a contribuire al funzionamento della pubblica amministrazione, sono costretti a sottostare a spese di missione che non trovano nelle indennità fissate un adeguato rimborso. E poiché trattasi di un problema di estrema importanza sia per assicurare il retto funzionamento delle commissioni di indagini, di studi e di concorsi, sia per garantire l'indipendenza dei partecipanti, si impegna il rappresentante del Ministero del tesoro a recare a buon fine con la maggiore sollecitudine ed efficacia l'invocata riforma ».

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Diminuzione di lire 30 milioni all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 877, sulla quota stanziata al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49. (1015).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Diminuzione di lire 30 milioni all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, sulla quota stanziata al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49.

Il relatore, onorevole Caroniti, ha facoltà di riferire.

CARONITI, *Relatore*. Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877, è stata autorizzata l'assegnazione di 10 miliardi, per finanziamenti totali o parziali, in capitale non differito nelle spese riconosciute necessarie per la ricostruzione delle ferrovie pubbliche di proprietà dello Stato e concesse in esercizio alla industria privata, ovvero concesse all'industria privata ed esercite dallo Stato; per il ripristino del materiale mobile di proprietà dello Stato, ceduto in uso ai concessionari delle ferrovie; ovvero infine, per la ricostruzione di ferrovie pubbliche concesse in costruzione ed esercizio all'industria privata; in quanto si tratti di ricostruzione di preminente interesse pubblico e di ferrovie la cui riattivazione sia ritenuta indifferibile.

Successivamente le due leggi n. 616 e 629 del 21 agosto 1949, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1949, prevedevano la riduzione di 30 milioni della somma stanziata nel capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1948-49, allo scopo di integrare l'apposito capitolo del bilancio istituito per le maggiori spese derivanti dall'attuazione del citato decreto legislativo.

Queste maggiori spese sono assorbite dal complesso di funzioni che l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve assolvere, in dipendenza della ricostruzione delle ferrovie danneggiate o distrutte per cause belliche; funzioni che non rientrano nei compiti normali dell'Ispettorato; le funzioni normali infatti sono quelle di vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporto e sulle nuove costruzioni ferrotramviarie.

La spesa autorizzata per la ricostruzione ferroviaria deve necessariamente coprire i maggiori oneri, di carattere eccezionale, derivanti dalla vigilanza sulla ricostruzione, al fine degli accertamenti necessari per la determinazione del concorso dello Stato, in relazione all'avanzamento dei lavori, nonché delle maggiori prestazioni del personale centrale e periferico per la istruzione delle numerose e urgenti pratiche, da sottoporre all'apposito Comitato interministeriale per le decisioni di merito.

È superfluo rilevare l'estrema importanza che riveste la possibilità di effettuare gli accertamenti di cui sopra nella maniera più completa e precisa, affinché il concorso dello

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1950

Stato venga assegnato dopo acquisiti tutti i necessari elementi di giudizio.

Giustificata così la spesa di questi 30 milioni, faccio presente che si tratta di un semplice passaggio contabile, in quanto l'autorizzazione alla spesa è stata già data con altri provvedimenti; e pertanto raccomando alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**VERONESI.** Come si giustifica questa maggiore spesa — non discuto l'entità della cifra, veramente piccola rispetto ai dieci miliardi — se esiste un blocco nell'assunzione del personale statale e se ogni Ministero prevede la spesa per il personale, non solo per gli assegni normali, ma anche per compensi del lavoro straordinario?

**CARONITI, Relatore.** Ho già detto che si tratta di maggiori oneri derivanti dall'espletamento di funzioni eccezionali attribuite all'Ispettorato per la motorizzazione.

**MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti.** È vero che il bilancio prevede gli stanziamenti per il personale, ma si tratta sempre di una previsione: ora, 30 milioni costituiscono uno spostamento modesto nei confronti dell'onere generale del personale; onere che è aumentato appunto per le nuove esigenze collegate al lavoro di ricostruzione, intensificatosi in questo ultimo periodo. Non si tratta di assunzione di nuovo personale. Del resto, le relative variazioni di bilancio sono state già approvate.

**VERONESI.** C'era la copertura allora?

**MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti.** Sì, c'era nei dieci miliardi assegnati; oggi si tratta appunto di detrarre questi 30 milioni dai 10 miliardi stanziati.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, è diminuita della somma di lire 30 milioni.

La predetta riduzione ha effetto sullo stanziamento iscritto — in conto della predetta autorizzazione — al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta sui disegni di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione)*

Comunico i risultati della votazione segreta sui disegni di legge:

Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime (1014):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	5

*(La Commissione approva).*

Diminuzione di lire 30.000.000 all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, sulla quota stanziata al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-49 (1015):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelini, Babbi, Baldassari, Cara, Caroniti, Colasanto, Cotani, De Palma, Ducci, Farinet, Firrao, Giannini Olga, Gorini, Imperiale, Jervolino Angelo Raffaele, Maniera, Marotta, Monterisi, Nicotra Maria, Pertusio, Petrucci, Sala, Salerno, Semeraro Santo, Serbandini, Suraci, Tomba e Veronesi.

*Sono in congedo:*

Orlando e Pera.

**La seduta termina alle 11,30.**